

Scambio sul posto – Domande Frequenti

Le FAQ riportate di seguito forniscono una risposta ai quesiti più frequenti posti dagli Operatori elettrici al GSE sul regime di Scambio sul posto. Tali FAQ hanno valore esemplificativo e saranno aggiornate periodicamente in funzione sia di eventuali modifiche normative e/o regolamentari, sia di ulteriori successivi approfondimenti in materia.

Elenco delle domande

GENERALE

1. *Cosa si intende per scambio sul posto?*
2. *Chi è il soggetto che procede ad erogare il servizio di scambio sul posto?*
3. *Quali sono i vantaggi di aderire al regime di scambio sul posto?*
4. *Come funziona lo scambio sul posto? Su quali elementi viene calcolato il contributo in conto scambio di cui in deliberazione ARG/elt 74/08?*
5. *Per quali impianti è prevista la possibilità di richiedere al GSE l'erogazione del servizio di scambio sul posto?*
6. *Cosa si intende all'art. 2.2 quando si parla di erogazione dello scambio sul posto a un soggetto mandatario del cliente finale?*
7. *E' possibile accedere al regime di scambio sul posto per gli impianti già inclusi in altri tipi di convenzione con il GSE?*
8. *E' necessario che il produttore richieda esplicitamente lo scambio sul posto al GSE per potersi avvalere delle condizioni economiche e delle semplificazioni previste dalla deliberazione AEEG?*
9. *A cosa serve la convenzione stipulata tra il GSE e l'Utente dello scambio?*
10. *La convenzione sostituisce gli adempimenti relativi all'acquisto di energia elettrica?*
11. *La convenzione sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione dell'impianto?*
12. *E' possibile stipulare una convenzione per un periodo di tempo inferiore all'anno?*

TECNICHE

13. *Cosa si intende per *MartContatorePtoSc* e *MatricolaAdM*? (gestori di rete)*
14. *E' corretta la conclusione che il contributo in conto scambio non è comprensivo delle imposte addebitate?*
15. *Che fine fa il saldo fisico maturato al 31 dicembre 2008 sulla base della precedente disciplina di scambio sul posto?*
16. *Nel caso avvenga uno switch tra imprese di vendita dell'utente dello scambio, chi avvisa il nuovo venditore che avendo il nuovo cliente un contratto di scambio in essere, deve adempiere a quanto previsto al comma 4.2 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt n. 74/08?*
17. *Cosa si intende per gestore di rete?*
18. *Cosa si intende per impianto?*
19. *Cosa si intende per potenza apparente nominale di un generatore?*
20. *Cosa si intende per potenza apparente nominale di un impianto?*
21. *Cosa si intende per potenza attiva nominale di un generatore?*
22. *Cosa si intende per potenza attiva nominale di un impianto?*
23. *Cosa si intende per potenza attiva nominale media annua?*

AMMINISTRATIVE

24. *Quali sono le condizioni considerate ai fini del calcolo dello scambio sul posto?*
25. *L'erogazione del servizio di scambio sul posto da parte del GSE dell'energia elettrica è a titolo oneroso?*
26. *Quali sono i prezzi considerati per calcolare il controvalore dell'energia immessa in rete?*
27. *Cosa si intende per prezzo zonale?*
28. *Come sono divise le zone di mercato?*
29. *Quali sono le tempistiche di erogazione del contributo per lo scambio sul posto?*
30. *Quali sono le tempistiche per l'erogazione del contributo?*
31. *Quando viene comunicato l'eventuale credito riportabile a nuovo?*
32. *Come devo procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE?*

ISTRUZIONI DI ACCESSO

33. *Quali sono i passi fondamentali per la registrazione al portale del GSE, per l'invio dell'istanza e per la stipula della convenzione?*
34. *Se ho già userID e password rilasciata per accedere al Conto Energia, devo registrarmi di nuovo?*
35. *Quale garanzia ho sulla riservatezza dei dati inviati al GSE?*

GENERALE

1. **Cosa si intende per scambio sul posto?**

Lo scambio sul posto [Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)], è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l'energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi.

2. **Chi è il soggetto che procede ad erogare il servizio di scambio sul posto?**

L'AEEG, con Deliberazione ARG/elt 74/2008, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Elettrici - GSE Spa proceda alla gestione delle attività connesse allo scambio sul posto e all'erogazione del contributo in conto scambio.

3. **Quali sono i vantaggi di aderire al regime di scambio sul posto?**

Il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi per l'Utente dello scambio qualora, su base annua, la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete compensi totalmente l'onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete; inoltre, per la totalità dell'energia elettrica scambiata con la rete, l'Utente dello scambio vedrà ristorati dal GSE i costi sostenuti dal medesimo per l'utilizzo della rete in termini di servizi di trasporto, dispacciamento e, per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, degli oneri generali di sistema.

In particolare il regime tende a garantire:

- trasparenza, in modo che i bilanci di energia elettrica sulle reti elettriche possano tenere conto dell'energia elettrica effettivamente immessa e prelevata;
- corretta valorizzazione economica dell'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito dello scambio sul posto;
- visibilità dell'incentivo trasferito agli utenti dello scambio sul posto.

4. **Come funziona lo scambio sul posto? Su quali elementi viene calcolato il contributo in conto scambio di cui in deliberazione ARG/elt 74/08?**

Nei seguenti quattro casi presentati si vuole evidenziare il funzionamento schematico del calcolo del contributo in conto scambio.

Nella parte superiore dei quattro grafici sono indicate le quantità di energia immessa e prelevata e, dal confronto tra le due quantità, l'ammontare dell'energia elettrica scambiata.

Nella parte inferiore dei grafici è riportato il controvalore in Euro delle quantità fisiche in immissione e in prelievo.

Sulla quantità dell'energia scambiata, infine, viene calcolata la parte del contributo commisurata agli oneri di trasporto.

Nella parte inferiore del grafico è indicato l'articolo della deliberazione ARG/elt 74/08 di riferimento.

La simbologia utilizzata è quella di cui in deliberazione. In particolare:


Cei	Controvalore energia immessa
Oe	Onere energia (prelevata)
Es	Energia scambiata
Opr	Onere prelievo

- CU_s** Controvalore unitario servizi (parte unitaria variabile dell'onere sostenuto dall'utente dello scambio per il pagamento dei servizi di trasporto e dispacciamento).
- E_i** Energia immessa
- E_p** Energia prelevata

CASO 1

La quantità di energia elettrica immessa nell'anno è maggiore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell'energia immessa è superiore all'onere acquisto energia.


$$Cs = Oe + CU_s \times Es$$



CASO 2

La quantità di energia elettrica immessa nell'anno è minore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell'energia immessa è inferiore all'onere acquisto energia.


$$Cs = CeI + CU_s \times Es$$



CASO 3

La quantità di energia elettrica immessa nell'anno è maggiore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell'energia immessa è inferiore all'onere acquisto energia.


$$Cs = Cei + CUs \times Es$$



CASO 4

La quantità di energia elettrica immessa nell'anno è minore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell'energia immessa è superiore all'onere acquisto energia.

$$Cs = Oe + CUs \times Es$$



5. Per quali impianti è prevista la possibilità di richiedere al GSE l'erogazione del servizio di scambio sul posto?

Il servizio di scambio sul posto è erogato al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:

- a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW. Rientrano le centrali con produzione di energia elettrica ibrida qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;
- b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

L'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio.

6. Cosa si intende all'art. 2.2 quando si parla di erogazione dello scambio sul posto a un soggetto mandatario del cliente finale?

L'articolo 2.2 fa riferimento al caso in cui l'Utente dello scambio non coincide con il cliente finale.

Il caso si verifica quando soggetti terzi (ad es. un produttore o una ESCO) erogano servizi energetici a clienti finali in regime di scambio sul posto.

Ai fini della stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l'accesso al sistema elettrico, nel solo caso in cui il cliente finale sia un *cliente del mercato libero*, anche per lo scambio sul posto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06. In base a tale disposizione i contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento, se stipulati da persona diversa dal cliente finale, devono essere stipulati da un medesimo soggetto terzo (ad es. un produttore o una ESCO) che agisce in base a un mandato senza rappresentanza.

Si evidenzia, inoltre, che il testo integrato dello scambio sul posto impone espressamente la condizione che l'Utente dello scambio debba essere controparte del contratto d'acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio per cui il soggetto terzo che voglia assumere la veste di Utente dello scambio dovrà provvedere all'approvvigionamento dell'intero consumo del cliente finale.

L'eventuale mandatario, conseguentemente, si comporterà anche da cliente finale.

In presenza di mandato, **il cliente finale rimane titolare del punto di scambio** ma si avvale del soggetto mandatario per la stipula della convenzione di scambio sul posto con il GSE.

7. E' possibile accedere al regime di scambio sul posto per gli impianti già inclusi in altri tipi di convenzione con il GSE?

Si può accedere al regime di scambio sul posto anche in presenza di altri tipi di convenzione con il GSE, con particolare riferimento all'erogazione di incentivi associati all'energia elettrica prodotta (conto energia e CV), purché l'impianto non ceda già l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sul mercato, per il tramite di contratti bilaterali ovvero al GSE in regime di ritiro dedicato o Cip 6/92.

8. E' necessario che il produttore richieda esplicitamente lo scambio sul posto al GSE per potersi avvalere delle condizioni economiche e delle semplificazioni previste dalla deliberazione AEEG?

Sì, perché l'Utente dello scambio può scegliere tra diverse forme di gestione dell'energia immessa in rete e non unicamente lo scambio sul posto.

9. A cosa serve la convenzione stipulata tra il GSE e l'Utente dello scambio?

La convenzione serve a regolare l'erogazione del contributo in conto scambio (CS) e le tempistiche di erogazione del contributo stesso.

10. La convenzione sostituisce gli adempimenti relativi all'acquisto di energia elettrica?

No, la convenzione sostituisce gli adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto (TIT) e dalla deliberazione n. 111/06.

11. La convenzione sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione dell'impianto?

No, la convenzione di scambio sul posto non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione dell'impianto, ai sensi delle deliberazioni n. 89/07 e n. 281/05 e della deliberazione ARG/elt n. 99/08 (valida per richieste di connessione successive al 31 dicembre 2008). Per tale motivo la richiesta di connessione dell'impianto alla rete continua a dover essere indirizzata al proprio gestore di rete.

Si evidenzia, inoltre che per fare istanza di scambio sul posto è necessario essere già connessi alla rete elettrica ed essere un cliente finale per il sistema elettrico (attivazione della fornitura).

12. E' possibile stipulare una convenzione per un periodo di tempo inferiore all'anno?

Si, la convenzione ha in generale scadenza il 31 dicembre di ogni anno ed è tacitamente rinnovabile. L'Utente dello scambio che intenda recedere anticipatamente dalla convenzione ne ha facoltà in ogni momento previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima della data dalla quale si intende recedere. Nel caso di recesso l'Utente dello scambio non potrà proporre nuova istanza per lo Scambio sul posto prima dell'anno successivo.

TECNICHE

13. Cosa si intende per *MatrContatorePtoSc* e *MatricolaAdM*? (gestori di rete)

Si veda la tabella inserita nelle Specifiche di dettaglio per l'invio dei dati di anagrafica da parte dei gestori di rete. Per *MatrContatorePtoSc* si fa riferimento alla matricola della AdM sul punto di scambio (campo obbligatorio). Invece per *MatricolaAdM* si intende la matricola della AdM di produzione dove presente (è un campo facoltativo).

14. E' corretta la conclusione che il contributo in conto scambio non è comprensivo delle imposte addebitate?

Si, la determinazione del contributo Cs da parte del GSE non prevede il ristoro della componente tributaria sostenuta dall'utente dello scambio.

15. Che fine fa il saldo fisico maturato al 31 dicembre 2008 sulla base della precedente disciplina di scambio sul posto?

Il saldo maturato al 31 dicembre 2008 non viene perduto. I gestori di rete hanno l'obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 25 febbraio 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari. Il valore così ottenuto viene

considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili verrà utilizzato per calcolare il credito per gli anni solari successivi; nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in alternativa, potrà essere riconosciuto quale ricavo di vendita.

Non è prevista alcuna rivalutazione monetaria del credito maturato e portato a nuovo.

16. *Nel caso avvenga uno switch tra imprese di vendita dell'utente dello scambio, chi avvisa il nuovo venditore che avendo il nuovo cliente un contratto di scambio in essere, deve adempiere a quanto previsto al comma 4.2 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt n. 74/08?*

Il GSE ha lasciato tale compito all'USSP. Quest'ultimo ha a disposizione una funzionalità sul proprio portale con cui segnala al GSE la data di entrata in vigore del nuovo contratto e l'impresa di vendita subentrante. Tale segnalazione viene informaticamente rigirata alla nuova impresa di vendita che vede apparire sul proprio portale un nuovo USSP. Nel caso in cui l'USSP sia inerte o lento nella segnalazione del passaggio, il processo si blocca in quanto la vecchia impresa, ovviamente, non comunicherà più le misure, né quella nuova potrebbe essere a conoscenza del trasferimento in tempi rapidi. La corresponsione del contributo in conto scambio di acconto viene sospesa fino a quando l'USSP non sana la propria posizione.

17. *Cosa si intende per gestore di rete?*

Il gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99.

18. *Cosa si intende per impianto?*

Un impianto (non idroelettrico) è l'insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, caratterizzati da una o più interconnessioni funzionali.

19. *Cosa si intende per potenza apparente nominale di un generatore?*

La potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario.

20. *Cosa si intende per potenza apparente nominale di un impianto?*

La potenza apparente nominale di un impianto è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto.

21. *Cosa si intende per potenza attiva nominale di un generatore?*

La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario.

22. Cosa si intende per potenza attiva nominale di un impianto?

La potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto.

23. Cosa si intende per potenza attiva nominale media annua?

La potenza nominale media annua, richiesta per i soli impianti idroelettrici, è la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua.

AMMINISTRATIVE

24. Quali sono le condizioni considerate ai fini del calcolo dello scambio sul posto?

Lo scambio sul posto (TISP) prevede il riconoscimento di un contributo, a favore dell'utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, vengono presi in considerazione:

- la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l'ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
- il controvalore in Euro dell'energia elettrica immessa in rete;
- il valore in Euro dell'onere di prelievo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia prelevata dalla rete, suddiviso in "onere energia" e "onere servizi".

In particolare il contributo erogato dal GSE all'utente dello scambio, prevede:

- il ristoro dell'onere servizi limitatamente all'energia scambiata con la rete;
- il riconoscimento del valore minimo tra l'onere energia e il controvalore in Euro dell'energia elettrica immessa in rete.

Nel caso in cui il controvalore dell'energia immessa in rete risultasse superiore all'onere energia sostenuto dall'utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell'utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l'onere energia degli anni successivi.

Esclusivamente per i produttori da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è prevista, in alternativa, la possibilità di chiedere, alla fine di ogni anno, la liquidazione del saldo associato alla eccedenza di energia elettrica immessa in rete.

25. L'erogazione del servizio di scambio sul posto da parte del GSE dell'energia elettrica è a titolo oneroso?

Si. La Deliberazione ARG/elt 74/08 prevede la corresponsione di un contributo di Euro 30 annuali per ogni impianto, a copertura dei costi amministrativi.

Nel caso di più impianti sottesi a un unico punto di scambio con la rete (identificati da unico codice impianto), saranno dovuti 30 Euro per ognuno degli impianti.

26. Quali sono i prezzi considerati per calcolare il controvalore dell'energia immessa in rete?

I prezzi fanno riferimento alla valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona e sono calcolati su base oraria (in tutti i casi in cui sia possibile ottenere una curva con un profilo).

27. Cosa si intende per prezzo zonale?

Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona, geografica e virtuale, rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Attualmente le zone

geografiche di mercato sono: Nord (NORD), Centro Nord (CNOR), Centro Sud (CSUD), Sud (SUD), Calabria (CALB), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD).

Le zone virtuali nazionali sono invece relative a Poli di produzione limitata così come definite da Terna.

28. Come sono divise le zone di mercato?

ZONA DI MERCATO	REGIONE	PROVINCIA	ZONA DI MERCATO	REGIONE	PROVINCIA	
NORD	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CNOR	MARCHE	ANCONA	
		FERRARA			ASCOLI PICENO	
		FORLI'			MACERATA	
		MODENA			PESARO E URBINO	
		PARMA		TOSCANA	AREZZO	
		PIACENZA			FIRENZE	
		RAVENNA			GROSSETO	
		REGGIO EMILIA			LIVORNO	
		RIMINI			LUCCA	
	GORIZIA	MASSA CARRARA				
	PORDENONE	PISA				
	TRIESTE	PISTOIA				
	UDINE	PRATO				
	LIGURIA	GENOVA		IMPERIA	UMBRIA	PERUGIA
				LA SPEZIA		TERNI
			SAVONA	ABRUZZO	CHIETI	
		LOMBARDIA	BERGAMO		L'AQUILA	
	BRESCIA		PESCARA			
	COMO		TERAMO			
	CREMONA		LAZIO		FROSINONE	
	LECCO				LATINA	
	LODI				RIETI	
	MANTOVA			ROMA		
	MILANO		VITERBO			
	PAVIA		MOLISE	CAMPOBASSO		
	SONDRIO			ISERNIA		
	VARESE	SUD	BASILICATA	MATERA		
	PIEMONTE		ALESSANDRIA	POTENZA		
			ASTI	CALABRIA	COSENZA	
			BIELLA	VIBO VALENTIA		
			CUNEO	CAMPANIA	AVELLINO	
			NOVARA		BENEVENTO	
			TORINO		CASERTA	
			VERBANO-CUSIO-OSSOLA		NAPOLI	
			VERCELLI	SALERNO		
	TRENTINO ALTO ADIGE		BOLZANO	PUGLIA	BARI	
	TRENTO	BRINDISI				
	VALLE D'AOSTA	AOSTA	FOGGIA			
		VENETO	BELLUNO		LECCE	
			PADOVA	TARANTO		
			ROVIGO	SARD	CAGLIARI	
TREVISO			CARBONIA-IGLESIAS			
VENEZIA			MEDIO CAMPIDANO			
VERONA			NUORO			
VICENZA			OGLIASTRA			
SICI			SICILIA		AGRIGENTO	OLBIA-TEMPIO
					CALTANISSETTA	ORISTANO
	CATANIA				SASSARI	
	ENNA	CALB			CATANZARO	
	MESSINA				CROTONE	
	PALERMO			REGGIO DI CALABRIA		
	RAGUSA					
	SIRACUSA					
TRAPANI						

29. Quali sono le tempistiche di erogazione del contributo per lo scambio sul posto?

Premesso che tecnicamente il GSE può procedere all'erogazione del contributo in conto scambio (Cs) solo se:

- a. le imprese di vendita hanno comunicato:
 - i dati anagrafici e le variazioni mensili dei dati anagrafici;
 - i dati relativi a onere in prelievo periodico/annuo e quantità fatturate;
- b. i gestori di rete hanno comunicato:
 - i dati anagrafici degli impianti collegati alla propria rete e le variazioni mensili;
 - il dato di misura in prelievo totale mensile;
 - il dato di misura in immissione orario mensile,

il GSE procede a calcolare il contributo in conto scambio:

- **di acconto**

Il contributo in conto scambio di acconto viene erogato trimestralmente sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e in prelievo inviati dai gestori di rete, e sulla base dell'onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento.


- **di conguaglio**

Il contributo in conto scambio di conguaglio viene erogato annualmente sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete alla fine dell'anno e dell'onere in prelievo relativo all'anno di competenza, inviato dalle imprese di vendita.

La liquidazione del contributo avviene quando l'importo che l'USSP deve ricevere ha superato una soglia minima in Euro.

30. Quali sono le tempistiche per l'erogazione del contributo?

Il GSE procederà all'erogazione dei contributi in conto scambio su base trimestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio) secondo quanto raffigurato nel seguente schema:




Contributo in conto scambio di acconto

Ai fini della regolazione del contributo il GSE su base trimestrale:

- entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre successivo a quello di competenza pubblica il contributo in conto scambio di acconto e autorizza il pagamento (è prevista l'individuazione di una soglia minima per l'accredito);
- entro il 15° giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza, accredita l'importo sul conto corrente bancario dell'USSP.

Su base trimestrale le scadenze di lavorazione del singolo contributo in acconto sono le seguenti:



Contributo in conto scambio di conguaglio

Ai fini della regolazione del contributo il GSE su base annuale:

- entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), pubblica il contributo in conto scambio di conguaglio;
- entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), accredita gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario dell'Utente dello scambio (in questo caso non è prevista alcuna soglia minima per il pagamento).

Il contributo in conto scambio di conguaglio viene calcolato sulla base dei dati definitivi inviati dai gestori di rete (energia immessa e prelevata) e dalle imprese di vendita (onere di prelievo associato all'energia prelevata).

ATTENZIONE: La determinazione del contributo in conto scambio spettante a conguaglio per un determinato anno è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi in acconto spettanti per l'anno successivo.

31. Quando viene comunicato l'eventuale credito riportabile a nuovo?

Entro l'ultimo giorno del secondo trimestre successivo all'anno (a) di competenza, il GSE pubblica l'eventuale credito, espresso in Euro, associato all'energia immessa in rete in eccedenza rispetto alla quantità scambiata nell'anno (a) di competenza.

32. Come devo procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE?

Il pagamento delle fatture emesse dal GSE nei confronti dei produttori avviene esclusivamente a seguito di compensazione tra gli importi reciprocamente fatturati. L'ammontare netto che ogni Produttore dovrà incassare dal GSE o pagare al GSE, viene pubblicato entro 5 giorni calendariali dalla data di pagamento dell'energia ceduta al GSE secondo le modalità riportate nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento.

Per tale motivo dovranno essere pagati al GSE solo gli importi fatturati, dovuti dal produttore, che non trovino una copertura negli importi delle fatture emesse dal Produttore verso il GSE.

ISTRUZIONI DI ACCESSO

33. Quali sono i passi fondamentali per la registrazione al portale del GSE, per l'invio dell'istanza e per la stipula della convenzione?

Il GSE ha messo a disposizione di tutti coloro che sono interessati allo scambio sul posto i manuali tecnici da utilizzare per procedere alla registrazione sui sistemi del GSE e per l'accesso all'applicazione per lo scambio sul posto (SSP).

Di seguito si dà una sintesi di quanto contenuto nei sopra citati *manuali utente e nelle video-guide* disponibili sul sito GSE.


Registrazione sui sistemi del GSE (fase propedeutica e necessaria per poter accedere all'applicazione SSP)

1. andare all'indirizzo <https://applicazioni.gsel.it/>;



The screenshot shows the GSE logo (Gestore Servizi Elettrici) and the title "ACCESSO APPLICAZIONI WEB GSE". Below the logo, there are input fields for "Userid:" and "Password:". A link labeled "registrati" is highlighted in red, with a "Login" button next to it. A note says "Se non hai un account valido". At the bottom, it says "Sito ottimizzato per Internet Explorer 6.5 o superiori risoluzione 1024x768".

2. cliccare sul collegamento registrati;



The screenshot shows the GSE logo and the title "ACCESSO APPLICAZIONI WEB GSE". Below the logo, there is a text instruction: "Indicare le seguenti informazioni con riferimento all'Operatore Elettrico/Soggetto Responsabile per il quale si intende richiedere l'accesso." Below this, there are two input fields: "Codice Fiscale" and "P.Iva", separated by a red asterisk. A button labeled "Avanti >>" is at the bottom.

3. inserire partita iva o codice fiscale (con riferimento all'operatore elettrico o soggetto responsabile per il quale si intende accedere).

Esempi: se il sig. Tizio vuole registrarsi per fare istanza di scambio sul posto per il **proprio** impianto, dovrà indicare il **proprio** codice fiscale. Se il sig. Tizio vuole registrarsi per fare istanza di scambio sul posto **per l'impianto di sua moglie**, dovrà indicare il **codice fiscale della moglie**.

Se il sig. Tizio vuole registrarsi per fare istanza di scambio sul posto per l'impianto della Società ABC S.p.A., dovrà indicare la partita iva della Società ABC S.p.A.;

4. cliccare sul tasto *avanti*;
5. inserire il tipo di soggetto per il quale si richiede l'accesso tra le scelte proposte dalla *finestra a tendina* e cliccare sul tasto *avanti*.

6. la schermata successiva si compone di due parti. La parte in alto richiede di inserire i dati caratteristici della persona (fisica o giuridica) di cui si è indicata partita iva o codice fiscale. Nel caso in cui tale persona sia già conosciuta dal GSE, la parte superiore della schermata apparirà già compilata. La parte inferiore della schermata richiede di inserire i dati caratteristici dell'individuo che deve accedere all'applicazione SSP.

ATTENZIONE: nel caso in cui per quel determinato operatore elettrico si sia registrato precedentemente un diverso soggetto rispetto alla persona che sta richiedendo l'accesso, la schermata di registrazione richiederà, in aggiunta, l'inserimento di un codice PIN che è in possesso del primo soggetto registrato al quale è stato inviato a seguito della registrazione. Si tratta di una procedura di sicurezza finalizzata a consentire l'accesso alle applicazioni GSE solo a coloro ai quali, preventivamente, è stato comunicato il codice PIN dal possessore.

7. cliccare sul pulsante *salva modulo*;
8. andare a controllare all'indirizzo e-mail che è stato inserito per la comunicazione delle credenziali di accesso al portale (e-mail inserito nella parte inferiore della schermata di cui al punto 6). A tale indirizzo il GSE ha

- inviato una e-mail automatica contenente un link. Cliccare sul link contenuto nella e-mail per confermare l'iscrizione;
9. cliccando sul link si riceverà una seconda e-mail automatica contenente userID e password di accesso al portale GSE;
 10. siete abilitati. Utilizzare userID e password per procedere all'accesso all'indirizzo <https://applicazioni.gsel.it/>;

Abilitazione alle applicazioni del GSE (in particolare all'applicazione SSP)

1. Accedere al portale GSE all'indirizzo <https://applicazioni.gsel.it/> utilizzando le proprie credenziali (userID e password);
2. appare la seguente schermata. Sulla sinistra sono elencate le funzioni a disposizione dell'utente registrato; sulla destra appare l'elenco degli impianti per i quali si è registrati (nell'esempio 1);

RAGIONE SOCIALE		P.IVA		CodFiscale		Num identificativo
IDRO	S.R.L.	03	2	0	2	4975

3. cliccare sulla sinistra la funzione **sottoscrivi applicazione**. Appare la seguente schermata:

Nome	Cognome/Rag.Sociale	P.IVA	Codice Fiscale
IDRO	S.R.L.	03 .2	03 -2

4. selezionare l'impianto che interessa e cliccare su **avanti**;
5. appare la schermata successiva. Selezionare l'applicazione SSP (nel caso in cui si vuole accedere allo scambio sul posto, e cliccare sul pulsante **salva**).

The screenshot shows the GSE (Gestore Servizi Elettrici) web application interface. At the top left is the GSE logo. The main header reads "ACCESSO APPLICAZIONI WEB GSE". Below this, there is a navigation menu on the left with options: Login, Profilo, Modifica password, Sottoscrivi applicazioni, Aggiungi utente, Regime fiscale, Rappresentante legale, and Manuale d'uso. The main content area has a green header with the text: "Per sottoscrivere alle applicazioni del portale selezionare un operatore per il quale si desidera operare e l'applicazione che si intende sottoscrivere." Below this, there are input fields for "IDRO" and "S.R.L.". A table lists available applications with checkboxes in the "Abilita" column:

Abilita	CODICE_APPLICAZIONE	DENOMINAZIONE
<input type="checkbox"/>	SSP	SCAMBIO SUL POSTO
<input type="checkbox"/>	GMD	GESTIONE MISURE DISTRIBUTORI
<input type="checkbox"/>	FTV-SR	FOTOVOLTAICO CONTO ENERGIA
<input type="checkbox"/>	VEN	PORTALE IMPRESE DI VENDITA
<input type="checkbox"/>	GPP	GESTIONE PROGRAMMI DI PRODUZIONE
<input type="checkbox"/>	FTV-GR	FOTOVOLTAICO GESTORI DI RETE

At the bottom right of the table area, there are two buttons: "< Indietro" and "Salva".

6. Si è ora abilitati all'applicazione SSP attraverso presentare istanza di scambio sul posto.

I passi riassunti precedentemente rappresentano una sintesi delle azioni da compiere per il primo accesso all'applicazione SSP. Si rimanda agli appositi manuali (su www.gsel.it. Percorso: *attività > scambio sul posto > dati e pubblicazioni informative*) per l'illustrazione di tutte le funzionalità dell'applicazione.

34. Se ho già userID e password rilasciata per accedere al Conto Energia, devo registrarmi di nuovo?

Si, è necessario registrarsi di nuovo su <https://applicazioni.gsel.it/>. La nuova registrazione consente di accedere da un unico ingresso alle applicazioni del GSE. Nello specifico coloro che abbiano già l'accesso al portale FTV-SR per il Conto Energia dovranno registrarsi di nuovo, ottenere delle nuove credenziali, richiedere l'accesso a FTV-SR secondo le modalità descritte alla FAQ 33 ed eventualmente selezionare anche l'applicazione SSP qualora desiderino aderire allo scambio sul posto.

Dal momento di nuova registrazione l'accesso dovrà avvenire unicamente dall'indirizzo <https://applicazioni.gsel.it/>.

35. Quale garanzia ho sulla riservatezza dei dati inviati al GSE?

In generale i dati di istanza, convenzione e, successivamente, i dati relativi alla gestione amministrativa, sono visibili unicamente agli operatori del GSE che gestiscono le attività di scambio sul posto e all'Utente dello scambio.

In particolare i dati vengono conservati dal GSE nel rispetto del d.lgs 196/03.